SCHEMA DI CONTRATTO	
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 14 D.LGS. 36/2023 PER LA	
FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	
PER LA SEDE DI VIA VERDI N. 3 DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA	
SCALA DI MILANO, COMPRENSIVA DI TRASPORTO, CONSEGNA E	
MONTAGGIO. ID 1657 - CIG B158969102	
Per la stipula del presente contratto in forma scritta in	
modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti	
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di	
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma	
pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della	
stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico	
oppure mediante scrittura privata ai sensi dell'art.18, comma	
1, del D. Lgs. n. 36/2023, il giorno del mese di	
anno si sono costituiti:	
1) Dott il	
Cod. Fisc il quale dichiara di agire nella sua qualità	
di, in nome e per conto della Fondazione Teatro alla	
Scala, con sede in Via Filodrammatici n. 2 a Milano, Cod.	
Fisc e Part. I.V.A, nel contesto	
dell'atto chiamata per brevità "Fondazione";	
2) nato a il e residente	
in Via n a Cod.	
1	

Fisc, identificato mediante acquisizione di valido	
documento d'identità C.I. n rilasciata dal Comune	
documento d'identita C.I. II Illasciata dai comune	
di, il quale dichiara di intervenire nel presente atto	
nella qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa, con	
sede legale in Via	
alla Camera di Commercio di al n	
Fisc e P.IVA, nel conte-sto dell'atto	
chiamato per brevità "Fornitore";	
PREMESSO CHE	
1. Con Decisione a contrarre n del, la Fondazione Teatro	
alla Scala ha deciso di procedere all'affidamento della fornitura di arredi a	
ridotto impatto ambientale per l'Ufficio di via Verdi n. 3 a Milano,	
comprensiva di trasporto, consegna e montaggio, conforme alle specifiche	
tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi.	
2. Con n del sono stati nominati	
il Dott quale Responsabile Unico del Progetto (d'ora	
innanzi, per brevità, RUP) e il Dott quale Responsabile	
del procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui	
all'art. 15 e all' allegato I.2 del D. L.gs. n. 36/2023.	
3. Alla procedura di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo	
gara (CIG) B158969102	
4. A seguito di procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 71 del D. Igs.	
n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") con l'applicazione del criterio	
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con Determina n	
del è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura in oggetto	
2	

	/
in favore del concorrente con sede legale in	
Via n. a C.F. e	
P.IVA, classificatosi al primo posto della graduatoria	
formulata per l'importo, soggetto al ribasso offerto del, pari ad	
Euro IVA esclusa.	
5. Che la Fondazione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese dal	
Fornitore sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 99 del Codice, con	
esito positivo.	
6. Con nota prot. n del, la Fondazione ha trasmesso al	
Fornitore la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che,	
pertanto, alla data odierna risulta decorso il termine dilatorio di cui	
all'art. 18, comma 3, del Codice.	
7. Il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117	
del D. Igs. 36/2023 per un importo di Euro sotto forma di	
fideiussione assicurativa n emessa in data dalla	
Società e valida sino all'emissione del certificato di	
verifica di conformità.	
8. La Fondazione ha acquisito la comunicazione antimafia prot.	
n ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.	
8. È, pertanto, possibile procedere alla stipula del contratto.	
TUITO CIÒ PREMESSO	
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
Articolo 1 - Premesse	
 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
Articolo 2 - Documenti contrattuali e disposizioni regolatrici	
3	

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti	
e oneri dedotti e risultanti da documenti di gara pubblicati relativi alla	
procedura indetta con Decisione a contrarre n del, che	
qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, nonché la polizza	
Fideiussoria nr. rilasciata da per la somma garantita di	
calcolata in ragione del ribasso offerto sull'importo aggiudicato	
ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.	
2. Tutti i suddetti documenti, visionati e già sottoscritti dalle parti per	
integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante	
del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.	
3. L'esecuzione del presente contratto è, altresì, regolata:	
a) dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (Codice) e, in generale,	
dalle norme applicabili;	
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge.	
Articolo 3 - Oggetto del contratto	
1. Con il presente atto, Fondazione affida al Fornitore la fornitura di arredi	
da ufficio a ridotto impatto ambientale per la sede di Via Verdi n. 3 della	
Fondazione Teatro Alla Scala di Milano, comprensiva di trasporto, consegna e	
montaggio, così come descritti compiutamente nel Capitolato di gara e	
nell'offerta tecnica.	
2. La fornitura inoltre comprende ogni spesa di trasporto, imballo, scarico,	
consegna, installazione, montaggio, asportazione del materiale di imballaggio	
e di ogni altra spesa accessoria anche se non espressamente prevista nel	
presente documento, nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati.	
4	

3. A consegna avvenuta, la Fondazione provvederà al controllo degli arredi	
forniti per accertare che essi siano conformi alle caratteristiche ed ai	
requisiti richiesti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto	
e suoi allegati.	
4. Nel caso in cui gli arredi forniti dovessero risultare difettosi o non	
avere le caratteristiche ed ai requisiti richiesti dal presente contratto,	
dal Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, il Fornitore dovrà	
provvedere al ritiro dello stesso e alla sua sostituzione con altro idoneo,	
senza ulteriori addebiti secondo quanto previsto dal Capitolato.	
5. Gli arredi dovranno essere consegnati alla Fondazione completamente	
o. er dred devicane essere consegnati dra remande essere	
ultimati, funzionanti e agibili in ogni loro parte.	
6. Il Fornitore non potrà sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi	
difficoltà dipendente dalla localizzazione degli arredi per il corretto	
svolgimento delle attività di trasporto, imballo, scarico, consegna,	
installazione, montaggio, asportazione del materiale di imballaggio e di ogni	
altra spesa accessoria che dovesse rendersi necessaria.	
Articolo 4 - Tempi e modalità di consegna	
1. Il Fornitore dovrà completare la consegna di tutti gli arredi oggetto della	
fornitura presso l'ufficio di Via Verdi n. 3 a Milano, entro il termine	
di () giorni naturali, successivi e continui, decorrenti	
dalla data del verbale di avvio della fornitura.	
2. La fornitura si intende ultimata con la consegna in loco, il montaggio e	
l'installazione di tutti gli arredi oggetto del presente contratto.	
Articolo 5 - Corrispettivo	
_	

	/
1. Il corrispettivo dell'appalto, inteso quale costo forfettario ed	
omnicomprensivo della fornitura richiesta con riferimento a tutte le attività	
previste nel presente contratto, è stabilito in Euro	
() al netto dell'IVA, corrispondente all'importo offerto	
in sede di gara dal Fornitore.	
2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo	
di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione della fornitura a perfetta	
regola d'arte.	
Articolo 6 - Modifica del contratto	
1. È in facoltà della Fondazione introdurre nel suo esclusivo interesse, nelle	
fasi di scarico, consegna, installazione, montaggio ed asportazione del	
materiale di imballaggio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non	
sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della	
funzionalità della prestazione inerente la fornitura, senza che il Fornitore	
possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori	
compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo	
per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.	
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione	
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a	
concorrenza del quinto del corrispettivo del contratto, la Fondazione potrà	
imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.	
3. L'Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o	
aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste	
o autorizzate dalla Fondazione.	
Articolo 7 - Revisione dei prezzi	

	ALLEGAIO N.S
1. Stante la natura e l'oggetto del contratto, le quotazioni offerte per le	
prestazioni richieste e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a	
revisione.	
2. Nel caso in cui, al verificarsi di particolari condizioni di natura	
oggettiva, le forniture vengano contabilizzate oltre l'anno solare di	
presentazione dell'offerta potrà essere applicata una variazione, in aumento	
o in diminuzione, del costo dei beni. Se superiore al cinque per cento	
dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta	
per cento della variazione, in relazione alle forniture e pose in opera da	
eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice	
dei prezzi al consumo, come indicato all'art. 60, comma 3, let. b del Codice	
Articolo 8 - Garanzia e assistenza post-vendita	
1. Tutti gli arredi oggetto del presente contratto devono essere garantiti	
per un periodo di anni dalla data di consegna/montaggio degli stessi. Nel	
periodo di garanzia, si intende inclusa anche la relativa manodopera	
occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuta	
a difetti costruttivi.	
2. Gli interventi per la sostituzione dei arredi e/o componenti difettosi	
dovranno essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta della	
Fondazione.	
3. Il Fornitore deve assicurare, durante il periodo di garanzia ed assistenza	
post vendita, la disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta, parti in	
 legno e componenti) occorrenti in caso di guasti e/o rotture.	
Articolo 9 - Modalità di pagamento	
1. In base ai dati risultanti dai documenti contabili, sarà effettuato lo	
7	

stato di avanzamento al completamento di ogni singolo intervento e comunque	
al raggiungimento di un importo non inferiore al 25% dell'importo	
contrattuale, contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della	
quota relativa degli oneri per la sicurezza.	
2. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche	
tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del	
03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione	
elettronica, e dovranno essere intestate alla Fondazione Teatro alla Scala	
C.F./P.I. 00937610152, Via Filodrammatici n. 2 - Milano (MI), codice IPA	
4GV5GF, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il CIG:	
B158969102, il numero di repertorio del presente contratto e, ove previsto,	
la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR	
633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire	
all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare	
preliminarmente all'emissione della fattura.	
3. Il pagamento è in ogni caso subordinato all'accertamento, da parte del	
responsabile del procedimento, della rispondenza della fornitura effettuata	
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e all'emissione del	
relativo certificato di verifica di conformità.	
4. Il saldo della fattura, inoltre, è subordinato alla previa acquisizione	
del Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà richiesto	
esclusivamente dalla Fondazione ex art. 16-bis, comma 10, del D.L.185/2008	
convertito con modificazioni in Legge 2/2009.	
Articolo 10 - Penali	
1. In caso di ritardo nella consegna, montaggio ed installazione rispetto al	
8	

	ALEGAIO N.3	
termine di ultimazione delle prestazioni, la Fondazione applicherà una penale		
pari all'1 % (un per mille) dell'importo degli stessi per ogni per ogni giorno		
naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento)		
dell'importo contrattuale, salvo ritardi imputabili alla Fondazione, oltre		
all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo. La penale sarà		
trattenuta in fase di pagamento della fattura		
2. Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo complessivamente		
superiore a 30 giorni rispetto al termine stabilito al precedente art. 16,		
tale comportamento sarà ritenuto dannoso per la Fondazione, e pertanto il		
contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del c.c		
Articolo 11 - Obblighi del Fornitore		
1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di		
regolamento vigenti applicabili alla fornitura oggetto del presente contratto.		_
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni previste dal		_
presente Contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti ad essi		
allegati.		_
3. Il Fornitore si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e,		
comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili		
allo svolgimento delle prestazioni, tutto quanto previsto dal Capitolato ed		_
in particolare:		
a) a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento		
alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale		
impiegato;		
b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte		
la fornitura nei termini contrattualmente previsti;		
9		

ΔΠ SATO N 5

	ALLEGAIO N.5	
c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante		
l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone, agli uffici,		
alle strutture e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco		
considerare solo esemplificativo e non esaustivo;		
d) a regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale nel corso delle		
prestazioni, previo accordo con la Fondazione;		
e) a non alterare la struttura degli immobili o il concordato allestimento		
dei locali, salvo espressa autorizzazione della Fondazione;		
f) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati		
nell'esecuzione della fornitura;		
g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di		
qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento		
rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed		
emissioni sonore;		
h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad		
imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione,		
dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni		
aspetto inerente la gestione della fornitura;		
i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti		
intervenuti, nello svolgimento delle prestazioni, sui locali della		
Fondazione e le loro adiacenze.		
Articolo 12 - Obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti		
1. Il Fornitore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti		
C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi		_
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.		
10		

	ALLEGAIO N.5	
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia		
retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale,		
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,		
con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 11, comma 1 e dell'art.		
119, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.		
Articolo 13 - Prescrizioni di sicurezza		
1. Il Fornitore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla		
esecuzione in sicurezza della fornitura e sua posa in opera, che dovrà essere		
eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione		
degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.		
2. La fornitura e posa deve essere effettuata adottando ogni necessaria misura		
-		
derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte		
del Fornitore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data		
di scadenza del presente contratto.		
2. Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica		
di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, il Fornitore si		
impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Fondazione a fronte		
di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da		
11		
	retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 11, comma 1 e dell'art. 119, comma 7, del D. Lgs. 36/2023. Articolo 13 - Prescrizioni di sicurezza 1. Il Fornitore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza della fornitura e sua posa in opera, che dovrà essere esseguita nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro. 2. La fornitura e posa deve essere effettuata adottando ogni necessaria misura di sicurezza prevista dalle normative e dalle leggi vigenti. 3. La Fondazione, per il tramite della competente funzione Direzione Immobili Sicurezza e Digitale, provvede ad elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Articolo 14 - Responsabilità del Fornitore 1. Il Fornitore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto. 2. Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, il Fornitore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Fondazione a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da	2. Il Fornitore ai obbligs, altresi, a rispettare tutta le nome in reteria retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assistenziale, assistenziale, assistenziale, assistenziale, previste per i dipendenti dalla vigente nomativa, con particolare riguardo a quento disposto dagli artt. 11, comma le dell'art. 113, comma 7, del 0. 1gs. 36/2023. Articolo 13 - Prescrizioni di sicurezza 1. Il Fernitore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza della fornitura e sus posa in opera, che doura essere eseguita nel pieno rispetto di tutte le nome vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro. 2. la fornitura e posa deve essere effettuats adottando ogni recessaria misura di sicurezza prevista dalle nomative e dalle leggi vigenti. 3. La Fondazione, per Il tranite della competente funzione Direzione Immobili Sicurezza e Digitale, provvede ad elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Articolo 14 - Responsabilità dal Pomitore 1. Il Fornitore resta responsabile, in relazione al servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore medesiro, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto. 2. Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, il Fornitore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Fondazione a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da

	ALLEGATO N.5
terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione	
diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente	
contratto.	
Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il	
contratto a pena di nullità.	
2. Qualora il Fornitore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i servizi che	
intende subappaltare è consentito subappaltare le attività ivi espressamente	
indicate.	
Articolo 16 — Domicilio	
1. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, la Fondazione e il Fornitore	
eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e presso i recapiti	
indicati in epigrafe.	
Articolo 17 - Risoluzione	
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi	
assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non	
inferiore comunque a 7 giorni, che verrà assegnato dalla Fondazione - a mezzo	
PEC - per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di	
considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454	
del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere	
nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.	
2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto	
di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da	
inoltrare al Fornitore a mezzo PEC, qualora l'ammontare delle penali di cui	
12	

	ALLEGATO N.5
al precedente art. 10 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo	
dei corrispettivi contrattuali.	
3. La Fondazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto,	
ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al	
_	
Fornitore -a mezzo Posta Elettronica Certificata- oltre che per le ipotesi	
espressamente previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:	
a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;	
b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere	
la buona riuscita delle prestazioni;	
c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;	
d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in	
ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;	
e) comminazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del	
contratto;	
f) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della	
legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione	
amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i	
creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,	
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei	
custome o soggetto avente smilli iunzioni, ii quale entri in possesso dei	
beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, fatte	
salve le previsioni di cui all'art. 124 del Codice dei contratti;	
g) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o	
l'amministratore delegato o l'organo di vigilanza o il direttore generale	
o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza	
13	

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,	
l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano	
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;	
h) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la	
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la	
stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell'atto	
medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;	
i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente	
risultino positivi;	
j) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro	
il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa	
richiesta da parte della Stazione appaltante;	
k) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto,	
ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;	
1) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di	
divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'Appaltatore.	
4. In caso di risoluzione, la Fondazione ha la facoltà di escutere la garanzia	
definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente,	
nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior	
danno.	
5. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Fondazione il diritto	
di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del	
Fornitore inadempiente.	
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali	
pagamento delle prestazioni regolalmente eseguite, detratte le eventuali	

penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo	
scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n.	
36/2023.	
7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna,	
sin d'ora, a fornire alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati	
necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione	
del presente contratto.	
8. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, quest'ultimo è	
tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Fondazione per	
affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Fondazione non	
si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo	
del Codice. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior	
danno, la Fondazione incamererà la garanzia definitiva.	
Articolo 18 - Recesso	
1. La Fondazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche	
parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai	
sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione al Fornitore	
a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 10 giorni.	
2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere	
l'esecuzione delle prestazioni. Il Fornitore avrà diritto unicamente al	
pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto	
dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni	
ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a	
qualunque titolo.	
Articolo 19 - Cauzione definitiva	
Ar.	

	ALLEGAIO N.5
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione	
definitiva mediante polizza fideiussoria, numero	
rilasciata in data da con sede in	
per la somma garantita di euro, pari alper cento	
dell'importo complessivo della fornitura.	
2. La garanzia deve essere integrata entro il termine di 15 (quindici) giorni	
solari dal ricevimento della richiesta, nella misura legale di cui al combinato	
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Fondazione abbia proceduto alla	
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
3. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà	
svincolata subordinatamente alla verifica di conformità della fornitura e	
all'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.	
4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M.	
12 marzo 2004, n. 123.	
Articolo 20 — Codice Etico	
1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice Etico della Fondazione Teatro	
alla Scala di Milano"	
(https://www.teatroallascala.org/static/upload/cod/codice-eticoagg	
2023.pdf) vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a	
qualsiasi titolo del Fornitore.	
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da	
parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato Codice Etico.	
Articolo 21 - Riservatezza	
_	

ALLEGATO	N.5

1. Il Fornitore, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 196/2003,	
assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui	
venga in possesso nell'espletamento della fornitura, di non divulgarli e di	
non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il	
medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi	
titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.	
2. È in facoltà della Fondazione verificare il rispetto dell'obbligo di	
riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale	
obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione	
del contratto.	
Articolo 22 - Spese contrattuali	
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla	
eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni	
genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni	
altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi	
all'imposta di bollo.	
Articolo 22 - Tracciabilità flussi finanziari	
1. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente atto, tutti	
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 dalla	
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
2. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa	
della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c	
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su	
- Via, al codice IBAN:, giusta	
dichiarazione allegata alla comunicazione prot. n	
17	

del, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla	
Fondazione, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare	_
sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.	
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	_
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
dal Fornitore alla Fondazione la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni	
responsabilità.	
Articolo 23 - Controversie	
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla	
osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente contratto,	
il Foro esclusivo competente sarà quello di Milano.	
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali	
1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.	
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al	
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,	
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia	
di protezione dei dati personali" e s.m.i, del decreto della Presidenza del	
Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo	
quanto riportato nell'apposita scheda informativa pubblicata al link	
https://www.teatroallascala.org/it/profiloutente/informativa_sul_trattamento	
_dei_dati_personali.html#:~.	
Milano, lì	
Letto, confermato e sottoscritto.	
LA FONDAZIONE IL FORNITORE	
 	_
18	

